

Modifica e integrazione della legge regionale Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 recante “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera”.

## RELAZIONE

La legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50, ha definito le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera e nell'allegato A sono stati fissati i requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive, a modifica di quelli contenuti negli allegati di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 26.

Con la norma che si propone si intende introdurre una deroga ai parametri di ricettività previste per le camere delle strutture alberghiere al fine di consentire una temporanea aggiunta di un letto per minori di anni 15 o di accompagnatori di persone bisognose di assistenza facilitando la presenza in albergo di queste categorie di persone, esigenza che è necessaria soddisfare, come hanno già fatto gran parte delle Regioni, soprattutto nel contesto della pandemia in atto. L'aggiunta del letto, avendo carattere di temporaneità, non é, comunque, computata ai fini della capacità ricettiva consentita nella struttura.

La modifica normativa proposta è ispirata dall'emergenza Covid, sotto un duplice profilo: da un lato, per la necessità di disciplinare con urgenza imposta proprio dall'emergenza sanitaria aspetti legati ad un corretto e sanitarmente sostenibile esercizio dell'attività alberghiera in presenza di ospiti tra loro legati da relazioni familiari o da inderogabili vincoli di assistenza. Dall'altro, in vista della ripresa delle attività economiche e produttive, per agevolare la ripartenza di un settore tra i più colpiti dalle misure di blocco e rispondere altresì in maniera adeguata alla crescente domanda di ospitalità che, già nella prima fase di apertura delle prenotazioni, ha fatto segnare risultati incoraggianti e più che buoni.

Da ultimo, si segnala che la norma proposta, di natura meramente ordinamentale, non comporta oneri per il bilancio regionale.

## RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, atteso che reca disposizioni di carattere ordinamentale che introducono una deroga ai parametri di ricettività previste per le camere delle strutture alberghiere al fine di consentire una temporanea aggiunta di un letto per minori di anni 15 o di accompagnatori di persone bisognose di assistenza facilitando la presenza in albergo di queste categorie di persone, esigenza che è necessaria soddisfare, come hanno già fatto gran parte delle Regioni, soprattutto nel contesto della pandemia in atto da Covid 19

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

#### Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che comporta modifiche di natura ordinamentale	//	//	//

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **teito di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non sono indicati i criteri di quantificazione

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Totale</b>
//	//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//	//

Art. 1

(Modifica e integrazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50)

1. All'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 è aggiunto il seguente comma:

7. In deroga ai parametri di capacità ricettiva delle camere previsti nell'allegato A, è consentita, solo a richiesta del cliente, l'aggiunta temporanea di un letto per minori di 15 anni o di accompagnatori di persone bisognose di assistenza. I letti aggiunti vanno rimossi al momento della partenza o, nel caso di letti a scomparsa, ripiegati nell'apposito vano o richiusi in caso di poltrone/divani letto. In tali casi, il numero dei posti letto aggiunti non è computato ai fini della capacità ricettiva consentita nella struttura.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



(GRUPPO SIMELLI)  
VITO PITRRO



(ESPOSITO S.)

(CAZ [REDACTED])

(F. lo [REDACTED])

(GRAXIANO UDC)

(NICOLA PARIS GRUPPO 1103)

(FDI)

(CCGBA)  
(MINSI)